

<b>IMPRESE FERROVIARIE</b>	Loro sedi
<b>GESTORI DELL'INFRASTRUTTURA</b>	Loro sedi
<b>ESERCENTI</b>	Loro sedi

**Oggetto: Relazione annuale sulla sicurezza ferroviaria: tempistica di trasmissione e contenuti.**

Si richiamano gli Operatori ferroviari a quanto disposto dall'articolo 8 comma 10 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n.50, in merito alle tempistiche e ai contenuti della relazione annuale sulla sicurezza ferroviaria; In particolare il suddetto decreto dispone che i Gestori dell'infrastruttura e le Imprese ferroviarie entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettano all'ANSFISA una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno solare precedente.

In merito ai contenuti si richiamano i punto 4.5.1.2 dell'Allegato I e dell'Allegato II del Regolamento delegato (UE) 2018/762, nonché quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 1078/2012 e dall'art. 18 del Regolamento (UE) 402/2013 in merito ad un resoconto delle proprie esperienze relative all'applicazione dei CSM.

Visto quanto sopra, si fa presente che la relazione annuale sulla sicurezza dovrà essere redatta in conformità alle "Linee Guida sulla redazione della relazione annuale sulla sicurezza ferroviaria" di cui alla nota ANSF n. 5841/2016 vigenti, integrando i contenuti previsti in ciascun paragrafo secondo con le indicazioni riportate nella seguente tabella.

Tabella "CONTENUTI DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA SICUREZZA FERROVIARIA"	
Paragrafo di riferimento di cui al Capitolo 6 delle "Linee Guida sulla redazione della relazione annuale sulla sicurezza ferroviaria"	Integrazioni
6.1 Informazioni generali	Laddove applicabile, devono essere riportate anche le conclusioni della relazione annuale del consulente per la sicurezza, di cui al RID, sulle attività dell'organizzazione relative al trasporto di merci pericolose.
6.2 Dati relativi al conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei piani della sicurezza	Deve essere riportato anche il modo in cui gravi rischi per la sicurezza incidono sulla definizione degli obiettivi di sicurezza.
6.3 Indicatori nazionali di sicurezza e CSI	Devono essere riportati anche gli indicatori di sicurezza dell'organizzazione stabiliti allo scopo di valutare la prestazione di sicurezza dell'organizzazione stessa.
6.4 Risultati degli audit di sicurezza interni	
6.5 Osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento dell'esercizio ferroviario e della gestione dell'infrastruttura	
6.6 Dati e informazioni richiesti dall'Agenzia	Deve essere fornito un riscontro schematico: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ alle indicazioni dettate da ANSF ai sensi dell'articolo 26 del decreto sicurezza in merito alle raccomandazioni emesse dall'Organismo Investigativo Nazionale ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto;</li> <li>▪ alle direttive e raccomandazioni in materia di sicurezza impartite dall'ANSF ai sensi dell'art. 16 comma 2 lettera z) del decreto sicurezza, nonché in ordine ad accorgimenti e procedure necessarie ovvero utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria.</li> </ul>
6.7 Applicazioni dei metodi comuni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Con riferimento al Regolamento (UE) n. 402/2013 dovrà essere riportato anche una sintesi delle decisioni sul livello di rilevanza delle modifiche che interessano la sicurezza.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Con riferimento al Regolamento (UE) n. 1078/2012, dovranno essere riportati anche i risultati di indagini interne relative a incidenti/inconvenienti e di altre attività di monitoraggio a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento stesso.</li></ul>
--	--

Come disposto dal Decreto ANSF n.3/2019 anche i Gestori dell'infrastruttura, le Imprese ferroviarie e gli Esercenti operanti sulle reti ferroviarie isolate di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 347 del 2 agosto 2019, devono trasmettere all'ANSF una relazione annuale sulla sicurezza ferroviaria, con le medesime tempistiche e contenuti sopra richiamati.

Si sottolinea che le attività svolte sulle reti isolate devono essere oggetto di una relazione annuale sulla sicurezza separata rispetto a quella relativa alle attività svolte sulla rete nazionale e sulle reti regionali interconnesse.

I valori numerici relativi alle relazioni annuali devono essere trasmessi utilizzando le tabelle allegate alla nota ANSF n. 5841/2016, reperibili sul sito istituzionale (<https://www.ansf.gov.it/linee-guida>).

I Gestori delle infrastrutture e le Imprese ferroviarie devono effettuare una verifica congiunta delle informazioni, preliminare alla trasmissione dei dati all'Agenzia, al fine di evitare possibili discordanze nelle reportistiche.

Il Direttore  
*Ing. Marco d'Onofrio*



D'ONOFRIO MARCO  
AGENZIA  
NAZIONALE PER LA  
SICUREZZA DELLE  
FERROVIE (ANSF)  
27.03.2020  
11:26:41 UTC